




Avv. Cristina Guelfi
Studio Legale Guelfi & Associati
«per le imprese, con le imprese, al servizio delle imprese.»

**CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA. LE NOVITA' PER LA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA.**

**Istituto Nazionale Revisore Legale dei Conti
Webinar, 12 marzo 2025**




Strumenti di soluzione della crisi - D.lgs. n. 83 del 2022

Gli accordi di ristrutturazione.

Composizione Negoziata.

Concordato preventivo

Che ruolo hanno i soci
di una società che
accede ad uno
strumento di
risoluzione della crisi?



DIRITTO SOCIETARIO PER LA CRISI IN OTTICA
DI PREVENZIONE.

Il potere degli amministratori nella soluzione della crisi d'impresa


L'art. 120-*bis* attribuisce agli amministratori in via esclusiva:

(i) le scelte relative a quando reagire alla crisi e attraverso quale strumento di regolazione;

(ii) l'individuazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano;


(iii) la possibilità, per il buon esito della ristrutturazione, che il piano preveda qualsiasi modificazione dello statuto, compresi «*aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni*».

Si rafforza la centralità dell'organo gestorio
nella risoluzione della crisi.



Si depotenziano le prerogative dei soci.

Soci senza poteri sul ricorso agli strumenti di risoluzione della crisi.



Si pone il tema del possibile danno diretto che il socio, eventualmente «espropriato» della propria posizione proprietaria, potrebbe avanzare nei confronti dell'amministratore che dovesse essere stato non tempestivo nell'affrontare, gestire e superare la crisi.


Gestione interna del conflitto.

Come si è attuato all'interno del codice della crisi il valore della integrità e della continuità della crisi d'impresa?

Soci senza poteri sul ricorso agli strumenti di risoluzione della crisi.

- Anche nella fase di liquidazione gli amministratori possono accedere agli strumenti di risoluzione della crisi senza la necessità di coinvolgere i soci.
- La facoltà di ricorrere ad una procedura di risanamento è attribuita, in via esclusiva, non solo agli amministratori ma anche ai liquidatori, se l'impresa al momento dell'accesso è in liquidazione.
- Lo spostamento decisionale verso i liquidatori è in forte discontinuità rispetto al diritto societario comune nel quale solitamente la fase liquidatoria vede l'assemblea sovrana. Nel diritto societario comune è l'assemblea dei soci che definisce i poteri dei liquidatori e le modalità della liquidazione.
- Sono gli amministratori e i liquidatori che determinano il contenuto della proposta, del piano e delle relative modifiche.

I diritti patrimoniali e amministrativi, le quote di partecipazione sociale diventano, nel nuovo assetto del codice della crisi, oggetto di negoziazione con i creditori sociali in cambio delle rispettive posizioni creditorie.



COMPOSIZIONE NEGOZIATA.

❑ ART. 2 DECRETO LEGGE N. 118/2021

- ❑ L'attivazione della procedura è su base volontaria ed ha natura privatistica. L'imprenditore può decidere di attivare questo strumento quando risulti «ragionevolmente perseguibile» il risanamento dell'impresa senza avere il timore di trovarsi davanti al PM e di avere comunque l'obbligo di attivare una delle procedure di regolazione della crisi previste dal Codice.
- ❑ Non si tratta di una procedura concorsuale e il suo avvio non implica l'apertura del concorso anche ai fini dell'azione revocatoria ex art 67 L.F.

Alla composizione negoziata si può ricorrere indifferentemente quando l'impresa è in crisi, insolvente, soltanto in condizioni di squilibrio economico patrimoniale o finanziario

Come si bilancia l'esigenza dell'impresa di continuare ad avere liquidità e l'opposta esigenza delle Banche di non essere danneggiati da una normativa che impone di continuare ad erogare finanziamenti a danno dell'integrità patrimoniale?

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI.

- ❑ **PRESUPPOSTI SOGGETTIVI:** imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo.
- ❑ **PRESUPPOSTO OGGETTIVO:** squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza.
- ❑ Articolo 2, Legge 147/2021, secondo cui la composizione negoziata va avviata non solo in presenza dello "stato di crisi" - quale presupposto per l'adozione del concordato preventivo ex art. 160 L.F. o dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. - ma anche anteriormente, ossia quando insorgano "condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza".
- ❑ Il termine "probabile" della locuzione mostra che il nuovo istituto può essere adottato, nel corso del declino dell'impresa, quando la crisi o l'insolvenza non si sono ancora realizzate, dunque prima che l'impresa si trovi in "stato di crisi".

Funziona veramente come uno strumento di «prevenzione della crisi»?

COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Tribunale di Perugia,
decreto 15 luglio 2024

Può accedere alla composizione negoziata della crisi anche l'impresa insolvente, che propone un piano liquidatorio senza alcuna continuità né diretta, né indiretta.

L'articolo 12 del Codice della crisi ricomprende nelle finalità delle trattative anche il puro e semplice risanamento dell'«esposizione debitoria» con i proventi della liquidazione dell'attività

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA. IL REBUS DELL'ACCESSO.

- ❑ La giurisprudenza prevalente ammette alla composizione negoziata anche imprese insolventi; l'insolvenza è, infatti, "reversibile" tramite stralci di debiti o proventi della dismissione di cespiti.
- ❑ Non sono ostativi alla nomina dell'esperto né lo stato di liquidazione dell'impresa, né la natura liquidatoria del piano, se il valore degli attivi liquidabili, accompagnato da uno stralcio, consente di elaborare un piano accettabile dai creditori.
- ❑ Il piano liquidatorio - secondo i giudici perugini- può rientrare tra le soluzioni "fisiologiche" previste dall'articolo 23, comma 1, del Codice della crisi.

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo [12](#), comma 1, le parti possono, alternativamente: (a) concludere un [contratto](#), con uno o più creditori; (b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo.

Con la [sottoscrizione](#) dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA. IL REBUS DELL'ACCESSO.

- ❑ I tribunali che, invece, hanno negato l'accesso alla composizione negoziata dell'impresa insolvente che propone un piano esclusivamente liquidatorio sottolineano l'assenza di benefici per la collettività.
- ❑ Distinguono infatti fra le società *"in stato di"* liquidazione (quelle cioè che hanno deliberato lo scioglimento), e quelle che effettuano un percorso di risanamento *"attraverso la liquidazione"* del patrimonio.
- ❑ Fra le società in stato di liquidazione, lo stato di liquidazione non implica di per sé la cessazione dell'impresa e, anzi, è finalizzato alla cessione dell'azienda in funzionamento. Nulla vieta alla società di ricercare, attraverso il percorso negoziato, la migliore strategia per chiudere la liquidazione *"in bonis"*. Per esempio il contratto per la continuità biennale o la convenzione di moratoria, stipulati grazie all'esperto, possono consentire una più serena cessione dell'azienda (risanata) alla scadenza dell'accordo.
- ❑ Ma quando la continuità non è possibile, nemmeno attraverso un terzo (acquirente, affittuario o conferitario) il ricorso alla composizione negoziata serve solo per avere *"saldi e stralci"* mentre l'azienda viene disgregata.

Non è quindi irragionevole ricorrere alla composizione negoziata per prevenire o superare l'insolvenza *"statica"*: le trattative con i creditori, finalizzate a stralci o moratorie, possono infatti conservare l'avviamento e altri valori intangibili in vista del migliore realizzo.

Ed è *"risanamento"* anche la riduzione negoziata del debito, per renderlo sostenibile con l'attivo sociale.



CONTATTO

Studio Legale Guelfi & Associati



Cristina Guelfi
Avvocato, Founding Partner

Via Fieno, 3
20123 – Milano
Tel: 02. 72080227
Tel: (+ 39)346.3280575
Email: guelfilex@gmail.com

